



Edizione 11/2024

Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Clientela aziendale PostFinance.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

In collaborazione con:

 PostFinance

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è PostFinance SA (denominata stipulante nelle Condizioni generali d'assicurazione), Mingerstrasse 20, CH-3030 Berna.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, l'ERV garantisce, unicamente al titolare di una carta di credito valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Sono assicurate al massimo cinque persone nell'ambito di un viaggio di lavoro (il titolare della carta e i collaboratori che hanno un contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro del titolare della carta).

Chi è il debitore del premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalla proposta, dalle informazioni per la clientela, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali altre Condizioni particolari (CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione. Qualora la persona assicurata sia domiciliata/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione e nelle eventuali Condizioni particolari.

Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA, CP).

Quali sono le prestazioni erogate?

L'ammontare o il limite massimo delle prestazioni e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA o nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientra per esempio quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'ERV;
- in caso di accertamenti da parte dell'ERV, p. es. in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia con la presa di possesso della carta di credito e termina con lo scioglimento del contratto della carta (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte dello stipulante o del titolare della carta) o alla scadenza della validità della carta di credito. Inoltre la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra PostFinance SA e l'ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. L'ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio nonché elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

Resta determinante in ogni caso il contratto d'assicurazione concreto.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, le somme massime d'assicurazione si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa		
PostFinance Visa Business		
Assicurazione viaggi	Importo massimo delle prestazioni in CHF	Ambito di applicazione geografico
Protezione SOS Viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio Trasporto d'emergenza in ospedale	50 000	in tutto il mondo
Spese di ricerca e salvataggio	25 000	in tutto il mondo
Interruzione del viaggio	5000	in tutto il mondo
Spese supplementari per proseguire il viaggio	1500/persona o 1500/veicolo a noleggio	in tutto il mondo
Parte del pacchetto non fruita in caso di interruzione anticipata del viaggio	5000	in tutto il mondo
Viaggio per far visita a parenti (al massimo 2 persone) ricoverati in ospedale all'estero	5000 per 2 persone al massimo	in tutto il mondo
Anticipo (per persona) sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero	5000	in tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Centrale d'allarme 24 ore su 24	inkl.	in tutto il mondo
Ritardo del volo (coincidenza persa) Spese supplementari in caso di ritardo del volo >3 ore	400	in tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Bagagli Consegna tardiva dei bagagli >6 ore	500/persona e viaggio, 3000/anno	in tutto il mondo
Furto, perdita	2500 per viaggio	in tutto il mondo
Assicurazione infortuni di viaggio Prestazioni in capitale	300 000 (a titolo cumulativo 1 000 000)	in tutto il mondo

Condizioni Generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Assicurazione viaggi
 - 2.1 Protezione SOS
 - 2.2 Ritardo del volo (coincidenza persa)
 - 2.3 Bagagli
 - 2.4 Assicurazione infortuni di viaggio
- 3 Glossario

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizioni speciali

- A Sono assicurate al massimo cinque persone nell'ambito di un viaggio di lavoro (il titolare della carta e i collaboratori che hanno un contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro del titolare della carta).
- B La copertura assicurativa sussiste se almeno il 51% della prestazione originaria (prestazione di viaggio) è stata corrisposta con una carta di credito valida (non disdetta o bloccata) emessa dallo stipulante.
- C Salvo disposizione contraria, per viaggio di lavoro s'intende un'assenza temporanea per motivi professionali della persona assicurata dal domicilio permanente o dal luogo di lavoro abituale, disposta dal suo datore di lavoro.
- D La durata di un viaggio di lavoro è limitata a 365 giorni. Sono coperte anche le attività svolte durante il tempo libero per la durata del viaggio di lavoro nonché un massimo di 21 giorni di congedo o di ferie presso lo stesso Paese in cui si trova la meta del viaggio appena prima, durante o dopo il viaggio di lavoro.
- E Non sono considerati viaggi di lavoro gli spostamenti effettuati verso il domicilio permanente o il luogo di lavoro abituale, e neanche tra questi due luoghi.
- F Gli espatriati che trasferiscono il loro domicilio all'estero non sono considerati viaggiatori d'affari.
- G In linea di principio, i viaggi di lavoro in una zona di crisi sono esclusi dalla copertura.
- H **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

1.2 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si erano già verificati o che erano prevedibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio; con riserva delle disposizioni concernenti il peggioramento di malattie croniche;
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- c) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un parente consanguineo o acquisito della persona assicurata;

- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di imprevisti di viaggio;
- f) legati a rapimenti;
- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000 m sul livello del mare;
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
- i) si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- k) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o medicinali;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- o) a seguito di una pandemia; fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione.

1.3 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se l'ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere all'ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), l'ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.3 A-C non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

1.4 Altre disposizioni

- A Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede dell'ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dal titolare della carta devono essere rimborsate all'ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F In linea di massima l'ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui i costi sono stati pagati dalla persona assicurata.
- G Con il rimborso del sinistro da parte dell'ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente all'ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- H L'ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

- A La preghiamo di rivolgersi
- **in caso di emergenza** in Svizzera al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e
 - alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al numero verde +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria,
 - in caso di sinistro, al Servizio sinistri dell'ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, www.erv.ch/it/postfinance, schaden@erv.ch, n. di telefono +41 58 275 27 27,
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore occorre
 - fornire tempestivamente le informazioni richieste,
 - consegnare i documenti necessari e
 - indicare le coordinate di pagamento (IBAN).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi di viaggio e seguirne le istruzioni. La persona che ha causato il sinistro/la persona assicurata deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e, su richiesta, metterli a disposizione dell'ERV.

1.6 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni decade se
 - vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
 - vengono nascosti determinati fatti o
 - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

2 Assicurazione viaggi di lavoro

2.1 Protezione SOS

2.1.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata del viaggio di lavoro prenotato.

2.1.2 Eventi assicurati

- A L'ERV concede la copertura assicurativa se la persona assicurata non è in grado di iniziare o deve annullare o interrompere la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi indicati di seguito:
- a) Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata;
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile;
 - b) Sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se essi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
 - c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) Indisponibilità di un mezzo di trasporto prenotato o utilizzato (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone, se per questo motivo la prosecuzione del viaggio o dell'attività ricreativa secondo programma non è garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come indisponibilità;

- e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio o l'attività ricreativa come da programma;
 - f) Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;
 - g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate solo le spese supplementari per la prosecuzione del viaggio o l'utilizzo di un'auto a noleggio;
 - h) Una quarantena individuale ordinata da un'autorità sanitaria, se sussiste il sospetto che la persona assicurata sia stata infettata da una malattia contagiosa.
- B Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione o prima dell'inizio del viaggio di lavoro apparentemente non ne comprometteva la fruizione, l'ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se il viaggio deve essere annullato, interrotto o prolungato a causa di un peggioramento acuto grave e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata.

2.1.3 Prestazioni assicurate

- A Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l'evento che comporta l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre quanto segue:
- a) Le spese
 - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

Soltanto i medici dell'ERV decidono in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;
 - b) Le spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie per persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata al sicuro;
 - c) Le spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio di lavoro. Inoltre, l'ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata fino a un massimo di CHF 50'000.-;
 - d) Le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 5'000.- a persona (viaggio di andata e ritorno per 2 persone assicurate al massimo), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
 - e) Le spese supplementari dovute a un viaggio di ritorno non pianificato, sulla base della classe di volo prenotata (al massimo in classe Business) o del viaggio in treno di andata (stessa classe) fino a CHF 5'000.-;
 - f) Un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5'000.- pro capite se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
 - g) La quota proporzionale delle spese relative al pacchetto turistico non fruito (spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato escluse). Questa prestazione è limitata al prezzo del viaggio o a un massimo di CHF 5'000.-;
 - h) Le spese supplementari per il proseguimento del viaggio (alloggio, vitto e costi inclusi) per comunicare con la centrale d'allarme (per un massimo di 7 giorni) fino all'importo di CHF 1'500.- pro capite oppure, in caso di uso di un'autovettura a noleggio, fino a CHF 1'500.-, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto a noleggio;
 - i) Le spese di viaggio (volo in classe economica/hotel di classe media) per due persone molto vicine alla persona assicurata che le facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
 - k) Il pagamento del viaggio di andata e ritorno di un collaboratore sostitutivo presso il luogo di lavoro, se la persona assicurata che si trova all'estero non è più in grado di lavorare a causa di un infortunio o di una malattia grave (sulla base della classe di volo prenotata all'origine [al massimo in classe Business] o del viaggio in treno prenotato [stessa classe] all'origine della persona assicurata che non è più in grado di lavorare).
- C La prestazione è limitata alle somme d'assicurazione stabilite nella tabella riassuntiva.

2.1.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dall'ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.- a persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
 - b) se il viaggio è stato annullato, interrotto o prolungato ai sensi della cifra 2.1.2 A a) senza indicazione medica e non è stato consultato un medico sul posto;
 - c) se la malattia che ha comportato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
 - d) in caso di carente manutenzione del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
 - e) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata.

2.1.5 Procedura in caso di sinistro

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o l'ERV.
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati all'ERV:
- la conferma della prenotazione (originale o copia);
 - il certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, certificato di morte, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o rapporti della polizia (originali o copie);
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

2.2 Ritardo del volo (coincidenza persa)

2.2.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

Ad eccezione dello Stato di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il viaggio di lavoro fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

2.2.2 Prestazione ed evento assicurato

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, l'ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio. Questa prestazione è limitata alla somma d'assicurazione stabilita nella tabella riassuntiva.

2.2.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

2.2.4 Procedura in caso di sinistro

- A Per richiedere l'erogazione delle prestazioni da parte dell'ERV, l'evento deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo il rientro in Svizzera.
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati all'ERV:
- una prova del ritardo emesso dalla compagnia aerea;
 - una conferma degli indennizzi erogati dalla compagnia aerea;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida;
 - la conferma della prenotazione;
 - le ricevute originali delle spese supplementari sostenute.

2.3 Bagagli

2.3.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione permanente della persona assicurata durante la durata del viaggio di lavoro prenotato.
- B Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

2.3.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio di lavoro per esigenze personali.
- B Per quanto riguarda attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

2.3.3 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) contanti, titoli di viaggio, carte valori, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, merce commerciale, campioni commerciali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e velivoli, accessori compresi per ciascuno di essi;
- b) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- c) ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

2.3.4 Eventi assicurati

- A Sono assicurati:
- furto, furto con scasso, rapina;
 - danneggiamento, distruzione nonché perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
 - consegna tardiva (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

2.3.5 Prestazioni assicurate

- A L'ERV indennizza:
- a) in caso di danno totale agli oggetti assicurati, il valore a nuovo;
 - b) in caso di danno parziale, le spese di riparazione;
 - c) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20% della somma d'assicurazione;
 - d) le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
 - e) in caso di consegna tardiva dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 500.– per persona e viaggio e fino a un massimo di CHF 3000.– per viaggio. In caso di viaggio di ritorno verso il proprio domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.
- B La somma d'assicurazione stabilita nella panoramica delle prestazioni definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per i sinistri verificatisi durante il viaggio di lavoro nel periodo di durata dell'assicurazione.

2.3.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- c) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- d) per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili tracce di effrazione;
- e) se la stazione di polizia più vicina non viene contattata entro 24 ore e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

2.3.7 Procedura in caso di sinistro

- A La persona assicurata deve:
- in caso di furto o rapina, richiedere entro 24 ore un'indagine ufficiale o far verbalizzare l'accaduto al più vicino posto di polizia (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
 - in caso di danneggiamento, consegna tardiva o perdita del bagaglio durante il trasporto da parte dell'istanza competente (direzione dell'hotel, guida turistica, impresa di trasporti ecc.), chiedere immediatamente che venga rilasciato un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e richiedere anche un risarcimento;
 - informare per iscritto o in altra forma testuale l'ERV non appena è rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste;
- B I seguenti documenti devono essere tra l'altro presentati all'ERV:
- originale o copia del verbale di accertamento (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
 - originale o copia delle conferme, ricevute o conferme d'acquisto,
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

2.4 Assicurazione infortuni di viaggio

Si tratta di un'assicurazione di somma fissa.

2.4.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il viaggio di lavoro prenotato, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori per un viaggio di lavoro.

2.4.2 Eventi assicurati

- A In caso di decesso della persona assicurata a causa di un infortunio, gli eredi legittimi riceveranno la somma concordata secondo la tabella riassuntiva. Una clausola beneficiaria divergente richiede una comunicazione scritta all'ERV da parte della persona assicurata. Al momento di versare la prestazione assicurativa, l'ERV tiene conto dell'ultima disposizione che le è stata comunicata per iscritto, motivo per cui deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato di eventuali modifiche.
- B In caso di invalidità, diagnosticata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato al più tardi entro 5 anni dalla data dell'infortunio, l'ERV versa il capitale concordato (fino a un massimo di CHF 300'000.–) e, in caso di invalidità parziale, una percentuale corrispondente (fino a un massimo di CHF 300'000.–).
- a) Il grado d'invalidità è calcolato in base alla tabella delle menomazioni dell'integrità ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), nonché delle ulteriori tabelle della Suva;
 - b) La completa incapacità funzionale di arti od organi equivale alla loro perdita;
 - c) In caso di perdita o di incapacità funzionale parziale, si applica un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore;
 - d) In caso di perdita o di contemporanea incapacità funzionale di più parti del corpo, si sommano le percentuali; il grado d'invalidità non è mai superiore al 100%;
 - e) Nei casi non menzionati sopra, il grado d'invalidità sarà determinato in base ai referti medici, facendo riferimento alle percentuali sopra indicate e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata;
 - f) Se già prima dell'infortunio determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente mutilate oppure soggette a incapacità funzionale, se ne terrà conto al momento dell'accertamento del grado d'invalidità, deducendo il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri menzionati in precedenza.
- C Le somme d'assicurazione sono riportate nella tabella riassuntiva.

2.4.3 Limiti delle prestazioni

L'ERV versa:

- a) in caso di decesso
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10 000.-;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, metà della somma d'assicurazione concordata;
- b) in caso di invalidità
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10 000.-;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, al posto del capitale una rendita vitalizia; in caso di invalidità pari al 100%, questa rendita ammonta a CHF 83.- ogni CHF 1000.- di capitale d'invalidità (classificazione secondo il grado d'invalidità in base alla cifra 2.4.2);
- c) per tutte le assicurazioni infortuni correnti, per persona complessivamente fino a un massimo (secondo la tabella riassuntiva)
 - di CHF 300 000.- in caso di decesso,
 - di CHF 300 000.- in caso di invalidità.

Se più persone assicurate subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità dell'ERV sono limitate all'importo massimo di 1 milione di CHF in caso di decesso e di invalidità (secondo la tabella riassuntiva). Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

2.4.4 Procedura in caso di sinistro

- A Notificare all'ERV il decesso entro 24 ore per iscritto o in un'altra forma testuale.
- B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:
- certificato medico dettagliato e/o protocollo d'infortunio,
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito/dettagli di contabilizzazione e-finance, da cui risulta che almeno il 51% della prestazione di viaggio originaria è stato pagato con la carta per la quale l'assicurazione è valida.

3 Glossario

A Anno d'assicurazione

L'anno d'assicurazione inizia con la presa in possesso della carta di credito o prepagata (con l'adesione al contratto collettivo) e dura 365 giorni. L'anno d'assicurazione si prolunga poi automaticamente di altri 365 giorni.

Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive s'intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf ecc.), accessori compresi.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicinali soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

C Colpa grave

Commette grave negligenza chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, mettendo quindi in pericolo sé stesso e gli altri.

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Europa

Nell'ambito di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti all'ambito di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

M Malattia

Per malattia s'intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

O Oggetti di valore

Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.-.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena ecc.). Tale ordine ha carattere vincolante.

P Pandemia

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono le persone menzionate nelle informazioni per la clientela o nelle CGA.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Spedizione

Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni SUVA in vigore.

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.